



R O S S I & A S S O C I A T I
C o r p o r a t e A d v i s o r s

Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano

www.rossiassociati.it

Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377

NEWS SETTIMANALE

Marzo 2012 – nr. 6

Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio
(Tel.02/874271 – Fax 02/72099377, e-mail: info@rossiassociati.com).*

**LEGGE COMUNITARIA 2010 (L. 15.12.2011 n. 217)
NOVITA' IN MATERIA DI IVA**

1 Premessa

2 Momento di effettuazione dei servizi “generici” scambiati con soggetti passivi non stabiliti in Italia

3 Adempimenti in capo al committente italiano

4 Rimborsi infrannuali

5 Beni immessi in libera pratica con prosecuzione verso altro Paese membro

6 Operazioni relative al gas, all'energia elettrica, al calore e al freddo

1 PREMESSA

La L. 15.12.2011 n. 217 (Legge Comunitaria 2010) ha previsto alcune modifiche alla disciplina IVA riguardanti:

- il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi “generiche”, territorialmente rilevanti nel Paese del committente, se soggetto passivo;
- il sistema di applicazione dell’imposta da parte del committente italiano, per le prestazioni di servizi “generiche”;
- i rimborsi infrannuali;
- le importazioni di beni con sospensione della relativa imposta in considerazione della prosecuzione della merce verso un altro Paese membro;
- la territorialità delle cessioni di gas, energia elettrica, calore e freddo.

Decorrenza

In via generale, le disposizioni della L. 217/2011 decorrono dal 17.1.2012, data della sua entrata in vigore (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*).

Le richiamate novità in materia di IVA, invece, decorrono **dal 17.3.2012** (sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 217/2011).

2 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI “GENERICI” SCAMBIATI CON SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI IN ITALIA

Il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi “generiche” scambiate con soggetti passivi non stabiliti in Italia non coincide più, come regola generale, con il pagamento del corrispettivo, ma con l’ultimazione della prestazione.

Le stesse prestazioni:

- se periodiche o continuative, si considerano effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi;
- se rese in modo continuativo e con durata ultrannuale, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, finché non concluse.

Resta tuttora in vigore la deroga prevista in caso di pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo anteriormente agli eventi di cui sopra. In tale ipotesi, la prestazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.

Risulta, invece, irrilevante, in assenza degli eventi richiamati (ultimazione della prestazione, maturazione dei corrispettivi, pagamento del corrispettivo), l’emissione anticipata della fattura.

Riferimento al pagamento del corrispettivo

Come regola generale, il riferimento al pagamento del corrispettivo rimane in vigore:

- indipendentemente dallo *status* del committente (soggetto passivo o meno), per i servizi interni;
- indipendentemente dallo *status* del committente (soggetto passivo o meno) e dal luogo di stabilimento del committente stesso, per i servizi non “generici” di cui agli artt. 7-*quater* (prestazioni relative agli immobili, trasporto passeggeri, ristorazione e *catering*, locazione a breve di mezzi di trasporto) e 7-*quinquies* del DPR 633/72 (prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, ricreative);
- per i servizi resi a committenti non soggetti passivi non stabiliti in Italia.

3 ADEMPIMENTI IN CAPO AL COMMITTENTE ITALIANO

In luogo del sistema di autofatturazione, il committente italiano, per i servizi “generici”, territorialmente rilevanti in Italia, resi da un soggetto passivo stabilito in un altro Paese membro, applica la procedura di integrazione e di registrazione prevista per gli acquisti intracomunitari di beni.

Si tratta di un **obbligo** e non più di una facoltà, come invece precedentemente indicato dall’Amministrazione finanziaria.

In pratica, il committente italiano deve:

- numerare e integrare** la fattura ricevuta con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’imposta;
- entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese, **annotare** la fattura così integrata distintamente nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi e nel registro degli acquisti.

Regolarizzazione delle fatture non emesse o irregolarmente emesse

Il committente italiano:

- se non riceve la fattura da parte del prestatore comunitario entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura con l’indicazione anche del numero di identificazione IVA del prestatore stesso;
- se riceve una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo a quello di registrazione della fattura originaria.

4 RIMBORSI INFRANNUALI

A decorrere dal primo trimestre 2012, vengono **ampliate** le ipotesi per cui è possibile richiedere il rimborso dell’IVA in relazione a periodi inferiori all’anno. Possono, infatti, beneficiare di tale possibilità i soggetti passivi che effettuano, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate:

- prestazioni di lavorazione su beni mobili materiali;
- prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- prestazioni di servizi accessorie al trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- prestazioni di servizi relative ad operazioni creditizie, finanziarie e assicurative rese a soggetti extracomunitari o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dal territorio comunitario.

Fatta eccezione per quest’ultima tipologia di prestazioni, si tratta di operazioni che, fino al 31.12.2009, in quanto non imponibili IVA, concorrevano alla formazione del *plafond* per l’acquisto di beni/servizi senza IVA; dall’1.1.2010, invece, per effetto del riformato regime territoriale, le stesse operazioni sono escluse da imposta ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72, per cui non concorrono alla formazione:

- né del *plafond*;
- né del volume d’affari.

Decorrenza

Secondo le bozze delle istruzioni relative alla compilazione del nuovo modello TR, la nuova ipotesi di rimborso si applica con riferimento alle sole **operazioni effettuate dal 17.3.2012**.

Di conseguenza, rispetto al primo trimestre 2012, occorre verificare se tali operazioni, poste in essere nel periodo 17.3.2012 - 31.3.2012, siano superiori al 50% di tutte le operazioni effettuate nel periodo 1.1.2012 - 31.3.2012.

5 BENI IMMESSI IN LIBERA PRATICA CON PROSECUZIONE VERSO ALTRO PAESE MEMBRO

È stato modificato il regime di sospensione dell'IVA all'importazione riconosciuto all'immissione in libera pratica di beni introdotti nel territorio dello Stato destinati a proseguire verso un altro Paese membro.

Il pagamento dell'imposta è sospeso anche nel caso in cui i suddetti beni siano trasferiti nel Paese membro di destinazione dopo l'esecuzione delle c.d. "manipolazioni usuali", purché previamente autorizzate dall'Autorità doganale.

L'agevolazione compete a condizione che l'importatore fornisca all'Autorità doganale:

- il proprio numero di partita IVA, nonché il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario comunitario;
- a richiesta dell'Autorità doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato membro.

6 OPERAZIONI RELATIVE AL GAS, ALL'ENERGIA ELETTRICA, AL CALORE E AL FREDDO

I criteri territoriali previsti per le cessioni di gas e di energia elettrica vengono estesi:

- da un lato, alle cessioni di gas trasportato mediante gasdotti non facenti parte della rete di distribuzione;
- dall'altro, alle cessioni del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento.

Allo stesso modo, non costituiscono importazioni soggette a IVA, né danno luogo a cessioni e ad acquisti intracomunitari, le operazioni relative:

- al gas, se effettuate attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio comunitario o una rete connessa a tale sistema;
- all'energia elettrica, al calore e al freddo, se effettuate mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento.